



Università degli Studi  
di Genova  
Il Garante dell'Ateneo

## RELAZIONE

Al Senato Accademico

sull'attività svolta nell'anno accademico 2010/2011

Genova, febbraio 2012

*Luigi Francesco Meloni*

## PREMESSE

In ottemperanza a quanto disposto dal Senato Accademico, a conclusione dell'anno accademico 2010/2011, presento la relazione sull'attività del Garante di Ateneo.

Ritengo utile, ancora una volta, riassumere sommariamente il ruolo e le funzioni dell'Ufficio che rappresento, per una puntuale conoscenza di esso da parte di coloro che procederanno alla lettura della relazione.

La fonte normativa, cui si deve fare riferimento, è l'art. 31 del nuovo Statuto dell'Ateneo il quale dispone che il Garante "esamina gli esposti di singoli aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università" comunicando, a conclusione dell'istruttoria "le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo".

L'approfondimento interpretativo di tale norma ha permesso di meglio delineare i caratteri propri di questo Ufficio che, pur illustrati nelle precedenti relazioni, ritengo utile ulteriormente segnalare:

- la figura del Garante di Ateneo, benché non dotata di una posizione di indipendenza, è collocata in posizione di terzietà e, quindi, di autonomia, rispetto all'apparato al quale appartiene;
- mentre la risposta del Garante all'esponente appare obbligatoria ("comunica le proprie osservazioni.."), l'informazione ai terzi interessati va valutata secondo un criterio opportunità ("...qualora ne ravvisi l'opportunità);

La prassi e gli studi in proposito inducono a ritenere che mentre al soggetto esponente viene fornita una semplice comunicazione, all'Ufficio interessato viene trasmesso un atto comprensivo di considerazioni conclusive sull'affare trattato, conclusioni che costituiranno per l'Amministrazione ulteriori elementi di valutazione, peraltro non vincolanti:

- in tal modo, il Garante appare dotato anche di una funzione di controllo, benché sprovvisto delle tipiche sanzioni amministrative, quali l'annullamento dell'atto o la sua inefficacia, unitamente ad una funzione di collaborazione, tutt'altro che confliggente con quella di controllo, ed anzi, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, sua tipica estensione.

In definitiva, a voler sintetizzare significativamente il ruolo del Garante, merita riportare letteralmente, da “Legislazione Universitaria” (2009, pag. 95), che “Il Garante di Ateneo pone la sua azione a presidio della imparzialità e della correttezza dell’agire amministrativo dell’Ateneo. Il suo intervento è una risposta alle anomalie, disfunzioni, omissioni, ritardi degli uffici, sia del personale docente che del personale tecnico-amministrativo, su istanza di chi si ritenga leso da siffatte circostanze, sia d’ufficio”.

E’ dunque questo il compito che mi è stato assegnato e che mi impegno a svolgere con passione e dedizione.

## L'ATTIVITA'

Nel corso dell'anno accademico 2010/2011 sono state trattate n. 22 pratiche. Di esse 9 riguardano studenti, 3 riguardano impiegati amministrativi, 10 docenti.

Le pratiche vengono enumerate qui di seguito con l'indicazione per ciascuna di esse del rispettivo oggetto; quelle indicate in carattere neretto concernono gli argomenti ritenuti di maggiore interesse. Di queste si è poi data ampia illustrazione nel successivo capitolo delle "Osservazioni".

<i>Numero Pratica</i>	<i>a.a. 2010/11</i>	<u>OGGETTO</u>
1		<p><i>Istanza di un dipendente a tempo determinato nella quale lo stesso lamenta la mancata corresponsione dei buoni pasto.</i></p> <p><i>Il Garante ha richiamato l'art. 22, comma 2, del CCNL quadriennio 2006/09 con riferimento all'art. 60, comma 2 dello stesso testo: "Al personale a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell'art. 36 D.lgs n. 165/2001 e di quelle del D.lgs n. 368/2001, in quanto compatibili, si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato..."</i></p> <p><i>(Il richiamato art. 60 CCNL disciplina le Mense e Servizi sociali)</i></p> <p><i>Il Garante ha, pertanto, ritenuto fondata l'istanza del dipendente, il quale ha successivamente comunicato che l'intervento dell'Amministrazione ha reso fruibili i buoni pasto.</i></p>
2		<p><i>Istanza di uno studente iscritto ad un corso di laurea che lamenta la mancata registrazione nella propria carriera universitaria di un esame di profitto, suddiviso in due prove (orale e scritta), sostenuto entro il relativo anno accademico. Tale mancata registrazione comportava per lo stesso la rinuncia ad una borsa di studio.</i></p> <p><i>Il Garante, esaminati gli atti forniti dallo studente comprovanti il rispetto dei tempi richiesti per la fruizione della borsa e constatato che la mancata registrazione era dovuta alla non effettuazione della verbalizzazione dell'esito dell'esame da parte del docente titolare del corso, ha riconosciuto la fondatezza dell'istanza, richiamando il disposto dell'art. 30, comma 7, del Regolamento didattico di Ateneo. Tale articolo prevede, infatti, che "...L'esito dell'esame è verbalizzato, con la votazione conseguita, seduta stante. Nel caso in cui l'esame non si concluda con una prova</i></p>

		<p><i>orale la verbalizzazione avviene al momento della presentazione dello studente per la registrazione del voto. Il regolamento del corso di studio stabilisce il termine massimo della convocazione disposta a tal fine, decorrente dalla data di effettuazione dell'esame, nonché il termine massimo entro cui lo studente è tenuto a presentarsi ad una delle convocazioni stabilite. Decorso tale termine il voto è registrato d'ufficio".</i></p> <p><i>Ai sensi del medesimo comma il Garante ha, altresì, segnalato la necessità di disciplinare, attraverso il prescritto Regolamento del corso di studio, il termine massimo entro cui lo studente è tenuto a presentarsi alla convocazione per la verbalizzazione dell'esame nel caso in cui lo stesso si concluda con un prova scritta, individuando, quale termine ragionevole, in analogia con altri regolamenti di corso di studio già vigenti, un periodo di 30 giorni, e non certo di 10 mesi, come avvenuto nella fattispecie qui rappresentata.</i></p> <p><i>L'esame è stato registrato nella carriera universitaria dello studente che ha potuto accedere ai relativi benefici di merito.</i></p>
3		<p><i>Istanza di un ricercatore volta a richiedere l'intervento del Garante a propria tutela contro frasi offensive rivoltegli da un docente all'interno di un collegio scientifico.</i></p> <p><i>Il Garante, ricordando che non è proprio compito esortare chicchessia ad usare linguaggi corretti, che ognuno sceglie a seconda del contesto e del rapporto con l'interlocutore, ha affermato la propria non competenza ad entrare nel merito di un dissenso di natura tecnico-scientifica.</i></p> <p><i>In seguito ad una lettera inviata dal docente di cui sopra in cui chiedeva al M.R. di procedere alla nomina di una Commissione di saggi con le necessarie conoscenze tecnico-scientifiche che vagli la questione, il Garante non ha ritenuto opportuno un ulteriore intervento.</i></p>
4 pag.10		<p><i>Doglianza di un docente relativa alla sua mancata convocazione al Consiglio straordinario di una Scuola di specializzazione di questa Università.</i></p> <p><i>Il Garante ha appurato che la ragione del detto mancato invito stava nel fatto che esso "è rivolto esclusivamente ai docenti titolari di incarico di insegnamento ancora attivi"; ed il docente in oggetto non lo era.</i></p> <p><i>Il docente esponente, posta la validità di tale esclusione, ha ribattuto circa la mancata applicazione di detta regola per le deliberazioni assunte in precedenza.</i></p> <p><i>Concordando con tale obiezione, il competente Ufficio dell'Ateneo ha prospettato l'invalidità delle passate delibere.</i></p> <p><i>Si è verificata, pertanto, la situazione che comporta l'esercizio dell'autotutela da parte della Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalla Legge n. 241/90.</i></p> <p><i>Tale rimedio è stato suggerito dal Garante, vale a dire l'annullamento di ufficio dei provvedimenti viziati e la loro ripetizione, escludendone ovviamente il vizio di invalidità.</i></p>

<p>5 pag.13</p>	<p><i>Il quesito rivolto al Garante da un docente è stato il seguente: “è ancora vero che i professori a tempo pieno devono espletare almeno 120 ore di didattica frontale?”</i></p> <p><i>Le norme cui far riferimento sono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>l’art. 1, comma 16, della Legge n. 230/2005 (che prevedeva l’impegno del docente di 120 ore di didattica frontale);</i></li> <li>- <i>art. 6, comma 2, della Legge n. 240/2010 (che non ne fa menzione.</i></li> </ul> <p><i>L’interpretazione corretta è data dall’art. 15 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, sulla cui base la risposta del Garante a detto quesito è stata positiva.</i></p>
<p>6</p>	<p><i>Istanza di uno studente, iscritto ad un corso di studio a numero programmato, volta ad ottenere il trasferimento della propria sede didattica da uno dei Poli decentrati alla sede di Genova.</i></p> <p><i>Il Garante ha richiamato in materia il relativo Regolamento della Facoltà che sull’argomento dispone che “gli studenti in posizione utile di graduatoria devono obbligatoriamente accettare la sede formativa attribuita sulla base della posizione ottenuta e delle preferenze indicate sulla domanda di iscrizione all’esame di ammissione”.</i></p> <p><i>Nella fattispecie è risultato che l’istante aveva erroneamente espresso la preferenza per la sede decentrata anziché per quella di Genova.</i></p> <p><i>Esaminata la questione e preso atto che, ai sensi del medesimo Regolamento, “...di norma, alla fine del primo anno di corso, il Consiglio del Corso di studi, sulla base dei posti eventualmente resisi vacanti in corso d’anno, valuterà la richiesta di trasferimento di sede formativa”, il Garante ha sottoposto la problematica al Preside della Facoltà che si è reso disponibile a venire incontro alle esigenze prospettate dall’istante, nel rispetto dei contro interessati.</i></p>
<p>7 pag.17</p>	<p><i>Doglianze di un dipendente circa l’asserito maggior utilizzo delle graduatorie del personale dell’area amministrativa rispetto a quella dell’area tecnica.</i></p> <p><i>Il Garante considerato che</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>i criteri di distribuzione del personale tra le varie aree sono stati preventivamente approvati dagli Organi Accademici sulla base delle medie nazionali relative al personale in servizio presso gli Atenei;</i></li> <li>- <i>il numero delle cessazioni ha riguardato in maniera preponderante l’area amministrativa con la conseguente necessità di provvedere ad un immediato reintegro del personale;</i></li> <li>- <i>la maggior facilità di individuare innanzitutto carenze riguardanti il personale amministrativo rispetto a quello dell’area tecnica</i></li> </ul> <p><i>ha ritenuto l’operato dell’Amministrazione conforme a ragionevolezza, segnalando che restano ancora da assegnare quindici posti utilizzando graduatorie in corso di validità.</i></p>
<p>8</p>	<p><i>Doglianze di due ricercatori, collocati a riposo per raggiungimento dei requisiti sia contributivi che anagrafici prescritti dalla normativa vigente, circa asseriti comportamenti</i></p>

		<p>omissivi degli Uffici dell'Ateneo inerenti alla relativa pratica di prepensionamento volontario.</p> <p>Il Garante, constatata la correttezza delle informazioni ricevute dagli istanti, ha ritenuto infondate le citate doglianze.</p>
9		<p>Istanza presentata da alcuni dipendenti che hanno partecipato ad concorso per l'accesso alla categoria superiore (progressione verticale) risultando idonei nella relativa graduatoria.</p> <p>Ricordato che le norme vigenti prevedono che le graduatorie concorsuali di procedure selettive, conclusesi da meno di tre anni, siano a tutti gli effetti valide ed efficaci, gli istanti hanno paventato un non corretto utilizzo, da parte dell'Amministrazione, delle varie graduatorie delle diverse aree, esprimendo l'auspicio che ciò non avvenga.</p> <p>Si è trattato, dunque, di un invito rivolto all'Amministrazione dell'Ateneo che il Garante ha condiviso.</p>
10		<p>Doglianze di uno studente, già in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, che asseriva l'avvenuto danneggiamento, da parte degli Uffici dell'Ateneo, del proprio diploma di laurea originale. L'esponente richiedeva che l'Ateneo si facesse carico del relativo restauro, poiché ritenuto responsabile del segnalato deterioramento.</p> <p>Rilevati seri indizi di fondatezza della doglianza, a fronte però di una contestazione da parte degli Uffici, il Garante –tenuto conto del fatto che non può richiedersi una ammissione di responsabilità da parte degli stessi– ha indicato, come semplice criterio di ragionevolezza e per porre così fine alla vicenda, la soluzione costituita dalla opportunità, da parte dell'Amministrazione, di provvedere comunque al restauro del documento.</p>
11		<p>Istanza di uno studente rivolta ad ottenere l'incentivo di merito spettante a "chi consegue il titolo di laurea (L) nella durata legale del corso, senza interruzioni, entro il 31 marzo 2011 e si iscrive ad un corso di laurea magistrale dell'Ateneo..".</p> <p>L'istante, iscritto ad un corso magistrale a ciclo unico, dopo aver conseguito un titolo di primo livello, lamentava l'eccezione rispetto alla previsione di cui sopra, non esistendo, presso l'Ateneo, il corso di laurea magistrale a completamento del titolo di studio già conseguito.</p> <p>Il Garante, considerata la ragionevolezza dell'istanza, ha richiesto ai competenti Uffici il riconoscimento del citato incentivo.</p> <p>Tale richiesta è stata accolta e lo studente ha potuto usufruire del beneficio di merito.</p>
12		<p>Istanza di uno studente di un corso di laurea specialistica tendente ad ottenere chiarimenti in ordine al proprio trasferimento, avvenuto oltre il termine stabilito dagli Organi di Governo, da un'altra Università a quella di Genova nell'anno accademico 2007-2008.</p> <p>Lo studente lamentava, in particolare, i tempi del relativo iter amministrativo nonché il mancato riconoscimento dei crediti formativi acquisiti durante la precedente carriera universitaria.</p> <p>Il Garante, sentiti i competenti Uffici, ha rilevato che i tempi impiegati per l'espletamento delle dovute pratiche amministrative sono stati dettati dalle problematiche emerse e ha rimandato alla</p>

		<i>Facoltà l'esclusiva competenza didattica.</i>
13		<p><i>Istanza di un docente contenente i seguenti quesiti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Possono continuare a essere assegnate a docenti strutturati ovvero affidate a ricercatori, conferite a supplenza o a contratto discipline di insegnamento che abbiano meno di tre studenti all'esame e frequentanti. Quale è il limite minimo e massimo per l'assegnazione di una disciplina di insegnamento?</i></li> <li>- <i>Può un membro del Nucleo di valutazione ricoprire la carica di vicedirettore di Dipartimento, di vicepresidente con delega alle operazioni di regolamenti e ordinamenti di un corso di studio e di membro di Commissioni didattiche di facoltà?</i></li> </ul> <p><i>La norma di cui all'articolo 6 del previgente Statuto è interpretata nel senso che il Garante non va interpellato per esprimere pareri sull'interpretazione delle disposizioni normative, bensì su situazioni di fatto in contestazione.</i></p> <p><i>Il Garante ha inoltrato una richiesta al Preside della Facoltà interessata al fine di conoscere se, nel relativo ambito, sussistano le ritenute anomalie.</i></p> <p><i>Risposta negativa comunicata al docente istante.</i></p>
14		<p><i>Istanza di un docente nella quale lo stesso si doleva del fatto che una data di pre-appello di un esame di profitto non fosse stata previamente concordata con tutti i docenti ma solamente comunicata loro dal coordinatore del corso.</i></p> <p><i>In un primo momento, conseguenza di tale situazione è stata la mancata partecipazione di detto docente agli esami di profitto in argomento. L'intervento del Garante, a seguito di chiarimenti con il coordinatore, ha favorito che la situazione si normalizzasse.</i></p>
15		<p><i>Doglianze di un docente circa un'asserita "persecuzione" da parte di un dottorato, già assegnista di ricerca della medesima disciplina, protrattasi per alcuni anni, e culminata in un fatto di aggressione fisica e conseguente intervento della Polizia di Stato, che ha dato luogo ad un procedimento penale. Il medesimo docente lamenta, altresì, la sottovalutazione, da parte di alcuni colleghi e del Direttore di Dipartimento, dei disagi e delle difficoltà dovute alla compresenza, nei medesimi locali di lavoro, sua e del suddetto dottorato.</i></p> <p><i>Il Garante ha richiamato la responsabilità del Direttore di Dipartimento che ha poteri e doveri di intervento (art. 22, 1° comma del previgente Statuto) affinché l'attività della struttura si svolga nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, delle leggi fondamentali del nostro ordinamento.</i></p> <p><i>Il Direttore – sollecitato in proposito da questo Garante, preso atto della situazione di incompatibilità ambientale venutasi a creare fra i due soggetti e valutando la legittima esigenza dell'istante di poter esercitare il suo impegno di docente in situazione di sicurezza e serenità – ha rivolto al dottorato l'invito a non frequentare i locali del Dipartimento ed ha disposto la temporanea sospensione del perfezionamento del contratto di collaborazione esterna.</i></p>
16		<p><i>Segnalazione di un rappresentante degli studenti circa l'abuso del titolo di professore di questa Università da parte di un soggetto, nominativamente indicato, che tale ruolo non ricopriva.</i></p>



		<i>Questo Garante, pur non avendo (ex art. 6 del previgente Statuto) alcuna competenza in merito in quanto il citato soggetto qualificato come professore risultava estraneo a questo Ateneo, ha inviato la questione all'attenzione del competente Ufficio amministrativo per eventuali azioni di tutela giuridica.</i>
17 pag.19		<i>Istanza di uno studente che lamentava il rifiuto da parte di un docente a verbalizzare l'esito di un esame di profitto, sostenuto in forma scritta, a causa del lungo periodo trascorso tra il momento di effettuazione dello stesso e la richiesta di verbalizzazione. Il Garante ha richiamato in proposito il Regolamento didattico di Ateneo – art. 30, comma 7, che dispone: "Nel caso in cui l'esame non si concluda con una prova orale, la verbalizzazione avviene al momento della presentazione dello studente per la registrazione del voto. Il regolamento del corso di studio stabilisce il termine massimo della convocazione disposta a tal fine, decorrente dalla data di effettuazione dell'esame, nonché il termine massimo entro cui lo studente è tenuto a presentarsi ad una delle convocazioni stabilite", ricordando che il medesimo articolo prevede che "Decorso tale termine (termine massimo della convocazione) il voto è registrato di ufficio". Il docente ha, pertanto, provveduto alla verbalizzazione e l'esame è stato registrato agli atti della carriera universitaria dello studente.</i>
18		<i>Istanza di un gruppo di studenti che lamentavano di essere stati esclusi dall'attribuzione della borsa di studio per l'anno accademico 2011-2012 avendo superato l'età anagrafica di trentacinque anni, come previsto dal Bando di concorso dell'Ente erogatore (articolo 1, comma 2). Gli istanti hanno richiamato l'art. 34 della Costituzione, segnalando di aver già ottenuto nei precedenti anni accademici la borsa di studio nonostante il superamento dell'età di trentacinque anni e rivendicando il riconoscimento a terminare la propria carriera iniziata quando il requisito dell'età non era richiesto. Il Garante, non avendo poteri impositivi su un Ente provvisto di autonomia, ha formulato, sulla base di un criterio di ragionevolezza, un invito a meglio considerare la posizione degli studenti che devono concludere il proprio corso universitario.</i>
19		<i>Doglianza di alcuni professionisti relativa all'omissione del titolo di studio ("dottore") accanto al relativo nominativo sul sito web della Facoltà seppure gli stessi siano in possesso di laurea specialistica/magistrale ed operino in qualità di professori a contratto in alcuni corsi di studio. Il Preside della Facoltà, interpellato sul punto, ha dichiarato che si trattava di una impostazione informatica scorretta e non di un voluto comportamento discriminatorio, come lamentato dagli istanti, assicurando che avrebbe avviato, quanto prima, l'iter per la modifica del sistema.</i>

20	<p><i>Segnalazione di uno studente, iscritto ad un corso di studi a un numero programmato, che lamentava l'assegnazione ad una sede didattica diversa rispetto a quella indicata preferenzialmente nella propria domanda di ammissione.</i></p> <p><i>Accertamenti svolti dall'Ufficio del Garante hanno provato – contrariamente a quanto affermato nell'esposto – che la prima sede richiesta era proprio quella assegnata.</i></p> <p><i>La segnalazione è, pertanto, risultata infondata.</i></p>
21	<p><i>Istanza di un docente volta ad ottenere l'accoglimento della propria richiesta di poter afferire ad altro Dipartimento e di poter mantenere la disponibilità degli spazi di ricerca già attribuitigli nonché di poter ancora godere della collaborazione del personale tecnico amministrativo assegnatogli.</i></p> <p><i>Nel corso del procedimento, il docente ha ottenuto l'afferenza al nuovo Dipartimento, con la possibilità che i citati spazi fossero attribuiti alla nuova struttura di appartenenza.</i></p> <p><i>Il Garante, essendo mutati i termini della vicenda, ha richiesto al docente di aggiornare la propria istanza.</i></p> <p><i>Il docente ha, successivamente, comunicato al Garante di ritenere pienamente soddisfatte le proprie richieste.</i></p>
22	<p><i>Doglianze di un docente circa la reiezione di una sua richiesta diretta ad afferire ad un nuovo Dipartimento.</i></p> <p><i>Il Garante, venuto a conoscenza dell'emanazione di un decreto rettorale che prevedeva l'afferenza richiesta, a seguito di delibera dei competenti Organi di governo, ha comunicato tale novità all'istante, restando in attesa di risposta circa l'attualità dell'istanza presentata.</i></p>

## OSSERVAZIONI

### Pratica n. 4

*“Doglianza di un docente relativa alla sua mancata convocazione al Consiglio straordinario di una Scuola di specializzazione di questa Università.*

*Il Garante ha appurato che la ragione del detto mancato invito stava nel fatto che esso “è rivolto esclusivamente ai docenti titolari di incarico di insegnamento ancora attivi”; ed il docente in oggetto non lo era.*

*Il docente esponente, posta la validità di tale esclusione, ha ribattuto circa la mancata applicazione di detta regola per le deliberazioni assunte in precedenza. Concordando con tale obiezione, il competente Ufficio dell’Ateneo ha prospettato l’invalidità delle passate delibere.*

*Si è verificata, pertanto, la situazione che comporta l’esercizio dell’autotutela da parte della Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalla Legge n. 241/90.*

*Tale rimedio è stato suggerito dal Garante, vale a dire l’annullamento di ufficio dei provvedimenti viziati e la loro ripetizione, escludendone ovviamente il vizio di invalidità”.*

“L’istanza presentata dal dott. ... rappresenta la seguente situazione: il 22 dicembre 2010 si è tenuto un Consiglio straordinario della Scuola di Specializzazione .... di questa Università, al quale -questa la doglianza- egli non è stato invitato.

Nella lettera di convocazione del Consiglio si precisa che “la recente convocazione...al pari delle convocazioni successive al 25 novembre 2010, è da intendersi come rivolta esclusivamente ai docenti titolari di incarico di insegnamento ancora attivi (anni IV, V e VI)”.

Questa precisazione è data, evidentemente, in attuazione della norma contenuta nel secondo comma dell’art. 16 dello Statuto, il quale dispone che “I titolari degli insegnamenti attivati nella scuola (di specializzazione) costituiscono il consiglio della scuola...”.

Ebbene, secondo quanto certificato dal Dipartimento ..... di questo Ateneo, il dott. .... non risulta che, nell’a.a. 2009/10, fosse titolare di insegnamenti attivati nella suddetta Scuola; e quindi non aveva titolo per partecipare alle sedute della stessa.

Peraltro, il dott...., nella sua istanza osserva che “se è veramente valida l’esclusione , non si comprende perché (noi professori non titolari di insegnamento) non siamo stati esclusi nei mesi e negli anni passati, quando i corsi di cui siamo titolari venivano gradualmente disattivati”.

L’osservazione è pertinente ed in risposta il suddetto Dipartimento dell’Ateneo prospetta l’invalidità delle delibere “assunte dal Consiglio della Scuola considerato, stante la partecipazione alle stesse di un soggetto non legittimato ad essere membro del Collegio”. Il medesimo Dipartimento sottolinea conseguentemente la necessità che la Scuola “avvii un’istruttoria al fine dell’adozione di eventuali provvedimenti in autotutela in applicazione dell’art. 21*nonies*, commi 1 e 2 della Legge n. 241/90”.

Il testo di tale norma è il seguente: “il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21*octies* può essere annullato d’ufficio, sussistendone la ragione di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati dall’Organo che lo ha emanato, ovvero di altro organo previsto dalla legge”.

E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”.

Dunque, il rimedio segnalato alla P.A per evitare che restino in vita provvedimenti viziati di illegittimità è il ricorso all’autotutela.

Si tratta del “ritiro”, da parte della stessa P.A., di un suo provvedimento illegittimo mediante un atto successivo emanato per eliminarne i vizi.

La categoria nella quale rientra tale atto è quella dell’annullamento d’ufficio (articolo ora citato) del provvedimento precedente viziato con la conseguente sua ripetizione, espunto – questa volta- il vizio.

Questo è, dunque, il percorso da seguire e, poiché il provvedimento viziato è di natura collegiale, sarà un atto della stessa natura, emanato dal Consiglio della Scuola che, dichiaratolo nullo per vizio di legittimità, lo dovrà sostituire.”

### Pratica n.5

*“Il quesito rivolto al Garante da un docente è stato il seguente: “è ancora vero che i professori a tempo pieno devono espletare almeno 120 ore di didattica frontale?”*

*Le norme cui far riferimento sono:*

- *l’art. 1, comma 16, della Legge n. 230/2005 (che prevedeva l’impegno del docente di 120 ore di didattica frontale);*
- *art. 6, comma 2, della Legge n. 240/2010 (che non ne fa menzione.*

*L’interpretazione corretta è data dall’art. 15 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, sulla cui base la risposta del Garante a detto quesito è stata positiva”.*

“L’istanza presentata a questo Garante pone alcuni quesiti in relazione ai “vincoli sull’attività didattica contenuti nel D.M. n. 17 del 22 settembre 2010”.

Tali quesiti – in numero di tre- ad una prima lettura appaiono come una richiesta di interpretazione teorica di norme giuridiche, di per sé non rientranti nei compiti propri del Garante (ex art. 6 dello Statuto); una più attenta lettura porta, invece, a ritenere che da tale interpretazione conseguono, come detto nell’istanza, “notevoli conseguenze sull’attività di ciascun docente e quindi sulla formulazione del manifesto degli studi”.

E’ perciò che occorre affrontarla; poiché l’oggetto del secondo e del terzo quesito dipende, in parte, dalla soluzione del primo, è a questo, per ora, che versiamo la nostra attenzione.

Il primo quesito è dunque il seguente: “è ancora vero che i professori a tempo pieno devono espletare almeno 120 ore di didattica frontale?”.

Le norme richiamate sono:

- art. 1, comma 16, della L. 230/2005, il quale recita: “tale trattamento economico (dei professori universitari) è correlato all’espletamento delle attività scientifiche e all’impegno per le altre attività fissato per il rapporto a

tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattiche, di cui 120 di didattiche frontale”

- art. 6, comma 2, della L. 240/2010, il quale recita: “i professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, e...sono tenuto a riservare annualmente ai compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno...”

L’istante che pone il quesito richiama, in proposito, due pareri precedentemente formulati sia dall’attuale Garante che dal suo predecessore, il dott. Sommovigo Gualtieri; detti pareri avevano, però, diverso oggetto e precisamente la conservazione, o meno, da parte dei professori, ricercatori universitari e assistenti ordinari nel ruolo ad esaurimento, in servizio alla data di entrata in vigore della L. n. 230/2005, nell’ambito “stato giuridico in godimento”, dell’obbligo delle 120 ore di didattica frontale di cui all’art. 1, comma 16, della predetta legge.

Il quesito odierno può, invece, essere definito come segue: poiché secondo l’art. 6, comma 2, della recente Legge 240/2010, i professori sono tenuti a riservare annualmente per la loro complessiva attività (oltre a quella di ricerca e di aggiornamento scientifico) non meno di 350 ore, in regime a tempo pieno, senza peraltro che venga precisata la destinazione di 120 ore alla didattica frontale, mentre tale destinazione è prevista dall’art. 1, comma 16, della Legge 230/2005, può sostenersi che detti professori devono, ancor oggi destinare 120 ore alla didattica frontale?

In definitiva vige ancora l’obbligo della destinazione, che è prevista da una norma precedente, quando la norma successiva non lo prevede?

La materia da approfondire, per una corretta soluzione del quesito, è, dunque, quella dell’abrogazione della legge precedente a seguito dell’emanazione di una legge successiva.

Come noto (art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale), l'abrogazione può essere espressa quando il legislatore espressamente lo dispone, tacita quando vi sia incompatibilità fra legge nuova e quella precedente, infine, implicita quando la nuova legge ridisciplina l'intera materia regolata dalla legge precedente. Ebbene, nel caso in esame, non si può certo parlare di abrogazione espressa, poiché in proposito il legislatore non si è espresso (*ubi voluit dixit*); non sembra nemmeno che ricorra l'ipotesi dell'abrogazione implicita, poiché il legislatore, tutt'altro che provvedere a disciplinare diversamente l'intera materia, si è limitato a ribadire che i professori devono riservare annualmente alla loro complessiva attività (oltre a quella di ricerca e di approfondimento scientifico) 350 ore annue.

Rimane da dire della abrogazione tacita che, come detto, ricorre quando sussiste incompatibilità tra la vecchia e la nuova legge. Ebbene, ad una semplice lettura dei rispettivi testi in esame, non è dato rilevare alcuna incompatibilità fra il disposto dell'art. 6, comma 2, della L. 240/2010 e l'art. 1, comma 16, della L. 230/2005. Infatti, come sopra rilevato, mentre la recente disposizione normativa conferma l'impegno di 350 ore che i professori devono assolvere, nulla essa dice sul tempo da dedicare alla didattica frontale che, come visto, è stata disciplinata dalla precedente disposizione normativa. Il segnalato silenzio, a ben vedere, equivale alla salvezza della disciplina della didattica frontale, la quale trova ragione nell'intento di sottrarre il tempo da destinare ai doveri didattici alla discrezionalità di coloro che li devono adempiere, preferendo, invece, fissarlo con regole certe previste dalla legge: intento ancor oggi non venuto meno, ed, anzi, condivisibile.

In ordine agli altri quesiti, relativi alla determinazione delle ore di didattica assistita e alla conseguente determinazione del valore CFU in termini di ore di didattica assistita e attività complementare, appare opportuno rinviare all'attenzione del Nucleo di valutazione e ai competenti Uffici amministrativi la congruità



dell'ipotesi avanzata dal docente nella medesima istanza, che si allega per completezza d'informazione.”

### Pratica n.7

*“Doglianze di un dipendente circa l’asserito maggior utilizzo delle graduatorie del personale dell’area amministrativa rispetto a quella dell’area tecnica.*

*Il Garante considerato che*

- *i criteri di distribuzione del personale tra le varie aree sono stati preventivamente approvati dagli Organi Accademici sulla base delle medie nazionali relative al personale in servizio presso gli Atenei;*
- *il numero delle cessazioni ha riguardato in maniera preponderante l’area amministrativa con la conseguente necessità di provvedere ad un immediato reintegro del personale;*
- *la maggior facilità di individuare innanzitutto carenze riguardanti il personale amministrativo rispetto a quello dell’area tecnica*

*ha ritenuto l’operato dell’Amministrazione conforme a ragionevolezza, segnalando che restano ancora da assegnare quindici posti utilizzando graduatorie in corso di validità.”*

“Con riferimento alla sua istanza con la quale lamentava un maggior utilizzo delle graduatorie, in corso di validità, del personale dell’area amministrativa rispetto a quelle dell’area tecnica, si è proceduto all’esame dei dati che questo Garante ha richiesto al competente Ufficio amministrativo circa le progressioni verticali effettuate, per ciascuna categoria e area, nel triennio 2004-2007 e 2008-2011 e l’utilizzo delle stesse.

Tenuto conto, inoltre, sia di una nota dell’Amministrazione sull’argomento sia della riorganizzazione in atto, anche per effetto della L. 240/2010, si evidenzia quanto segue:

- i criteri di distribuzione del personale tra le varie aree sono stati preventivamente approvati dagli Organi Accademici e tengono conto delle medie nazionali relative al personale in servizio presso gli Atenei;
- il numero delle cessazioni ha riguardato in maniera preponderante l’area amministrativa, con la conseguente necessità di provvedere ad un immediato reintegro del personale di detta area, soprattutto nel caso in cui il personale cessato ricoprì funzioni di responsabilità;

- la maggiore facilità, nella complessa fase organizzativa in atto, di individuare innanzitutto carenze, nelle strutture ancora in via di definizione, riguardanti il personale amministrativo (le cui competenze sono uguali per tutta la categoria) rispetto a quello appartenente all'area tecnica, con la consapevolezza che carenze relative a personale dell'area tecnica emergeranno a conclusione degli accorpamenti dipartimentali in atto e dovranno tener conto delle specificità delle competenze di detto personale.

Tutto ciò premesso, anche tenuto conto del fatto che restano da assegnare ancora 15 posti attraverso l'utilizzo delle graduatorie ancora in corso di validità, questo Garante ritiene l'operato dell'Amministrazione circa l'utilizzo delle graduatorie in argomento conforme a ragionevolezza.”

### Pratica n. 17

*“Istanza di uno studente che lamentava il rifiuto da parte di un docente a verbalizzare l'esito di un esame di profitto, sostenuto in forma scritta, a causa del lungo periodo trascorso tra il momento di effettuazione dello stesso e la richiesta di verbalizzazione.*

*Il Garante ha richiamato in proposito il Regolamento didattico di Ateneo – art. 30, comma 7, che dispone: “Nel caso in cui l'esame non si concluda con una prova orale, la verbalizzazione avviene al momento della presentazione dello studente per la registrazione del voto. Il regolamento del corso di studio stabilisce il termine massimo della convocazione disposta a tal fine, decorrente dalla data di effettuazione dell'esame, nonché il termine massimo entro cui lo studente è tenuto a presentarsi ad una delle convocazioni stabilite”, ricordando che il medesimo articolo prevede che “Decorso tale termine (termine massimo della convocazione) il voto è registrato di ufficio”.*

*Il docente ha, pertanto, provveduto alla verbalizzazione e l'esame è stato registrato agli atti della carriera universitaria dello studente”.*

“Lo studente ..... – matricola ..... del corso .... – segnala la seguente situazione.

Egli ha sostenuto col professor ..... di ..... gli esami scritti di ..... nel dicembre del 2009 con esito positivo.

In proposito, il Regolamento didattico di Ateneo dispone: “Nel caso in cui l'esame non si concluda con una prova orale, la verbalizzazione (esito dell'esame e votazione conseguita) avviene al momento della presentazione dello studente per la registrazione del voto. Il regolamento del corso di studio stabilisce il termine massimo della convocazione disposto a tal fine, decorrente dalla data di effettuazione dell'esame, nonché il termine massimo entro cui lo studente è tenuto a presentarsi ad una delle convocazioni stabilite”.

Ebbene, lo studente “per problemi di salute” non ha potuto recarsi agli appelli successivi a quello nel quale ha sostenuto l'esame per la suddetta registrazione.

Si è recato a tale scopo nell'aprile del 2011 presso il detto professor ....., il quale si è rifiutato di provvedervi “sostenendo che il tempo trascorso dal momento dell'esame fosse troppo”.

La presente istanza è rivolta a questo Garante “per invitare il professore ... a voler convalidare l'esame”.

Si osserva che la medesima norma del Regolamento didattico di Ateneo sopra, in parte, riportata consente una risposta positiva a detta istanza, poiché testualmente essa conclude disponendo che: “Decorso tale termine (termine massimo della convocazione) il voto è registrato d’ufficio”.

Pertanto, lo studente ... ha diritto ad ottenere la registrazione del voto ottenuto nell’esame da lei sostenuto, benché il termine, entro cui era tenuto a presentarsi ad una delle convocazioni stabilite, fosse decorso. La registrazione, infatti, in tal caso, deve avvenire d’ufficio.”

## CONCLUSIONI

A conclusione della presente relazione mi sembra doveroso segnalare, oltre alla ricca varietà degli argomenti trattati, riportati in forma sintetica nella prima parte, alcuni pareri ritenuti più interessanti e pertanto esposti integralmente nelle Osservazioni. E' doveroso, altresì, segnalare l'impegno della segreteria nel fornire una significativa assistenza all'Ufficio del Garante.

## **ALLEGATI**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, LEGALI E NEGOZIALI

Decreto n. 21.

IL RETTORE

- Vista la L. n. 168 del 9.5.1989;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- Visto il D.R. n. 147 del 12.6.1997, inerente all'istituzione, a decorrere dall'1.7.1997, dell'ufficio del Garante di Ateneo;
- Visto che il Senato Accademico, nella seduta del 21.1.2008, ha proceduto ad eleggere alla suddetta carica, per quattro anni accademici - previa valutazione del relativo curriculum vitae - il Dott. Luigi Francesco MELONI;
- Verificato che alla votazione hanno partecipato unicamente gli aventi diritto e che detta attività è stata svolta nel rispetto dei quorum richiesti per la validità sia della votazione sia dell'elezione;
- Considerato che è stata assicurata la segretezza del voto;
- Considerato che il designato ha titolo a ricoprire il precitato ufficio

DECRETA:

Art. 1 - Il Dott. Luigi Francesco MELONI è nominato Garante di Ateneo per un quadriennio accademico, dall'1.11.2007 al 31.10.2011.

Genova, 23.1.2008

IL RETTORE



*G. Signorini*

Responsabile del Procedimento:  
Rag. Roberta Lombardi  
MRG/RL - bv  
H:\Strutture\Istituzioni\Garante\dr.Mel.08.doc

Per informazioni:  
Dottor Bernardo Velluti  
Tel. 010/209.5537; fax 010/209.5728;  
e-mail: [velluti\\_r@unige.it](mailto:velluti_r@unige.it)



## **Statuto dell'Università degli Studi di Genova**

**emanato con D.R. n. 18 del 20.12.1994  
(pubblicato nella G.U. n° 3 del 4.1.95)  
in vigore dal 19.01.1995**

Testo comprensivo delle modifiche emanate con i seguenti DD.RR.:

- n° 100 del 12.03.96 (pubblicato nella G.U. n° 70 del 23.3.96);
- n° 227 del 25.10.96 (pubblicato nella G.U. n° 267 del 14.11.96);
- n° 131 del 12.05.97 (pubblicato nella G.U. n° 138 del 16.6.97);
- n° 199 del 28.10.97 (pubblicato nella G.U. n° 282 del 3.12.97);
- n° 94 del 05.03.98 (pubblicato nella G.U. n° 84 del 10.4.98);
- n° 249 del 06.07.99 (pubblicato nella G.U. n° 179 del 2.8.99);
- n° 72 del 28.02.00 (pubblicato nella G.U. n° 58 del 10.3.00);
- n° 146 del 07.06.00 (pubblicato nella G.U. n° 169 del 21.7.00);
- n° 70 del 09.02.01 (pubblicato nella G.U. n° 53 del 5.3.01).

(...)

- **Titolo I (Organi di Ateneo ), Capo II (Organi sussidiari)**  
**Art. 6 - Il garante di Ateneo**

1. L'Università può istituire con decreto rettorale, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, il garante di Ateneo con il compito di esaminare gli esposti di singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.
2. Il garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, trasmette le sue conclusioni all'organo o alla struttura di competenza.
3. Il garante viene scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'università, con le quali non sia mai stato posto in essere in precedenza un rapporto di servizio; se tale rapporto viene costituito il garante decade dal suo ufficio.
4. Il garante viene eletto dal senato accademico, a maggioranza degli aventi diritto, su proposta del rettore. La carica ha la durata di quattro anni accademici e non è rinnovabile.
5. Gli oneri derivanti vengono definiti dal consiglio di amministrazione e sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

(...)

**STATUTO**  
**DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**  
Adottato in via definitiva dal senato accademico con delibera del 6.12.2011

Emanato con D.R. 490 del 7.12.2011  
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 serie generale del 14.12.2011  
In vigore dal 29.12.2011

*omissis*

*Art. 31 – Il garante di Ateneo*

1. Il garante è eletto dal senato accademico, a maggioranza degli aventi diritto, su proposta del rettore. Dura in carica quattro anni accademici e non è rinnovabile. Il garante viene scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'Ateneo, che non abbiano mai avuto un rapporto di servizio con l'Ateneo stesso. Ove tale rapporto venga costituito il garante decade dal suo ufficio.
2. Il garante esamina gli esposti di singoli aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.
3. Il garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo.
4. Presenta una relazione annuale agli organi di governo dell'Ateneo e alla commissione paritetica di Ateneo.

*omissis*